

# La detrazione per figli a carico nel modello Unico 2014

sabato, 31 maggio 2014

In **generale** tutte le detrazioni previste per **carichi di famiglia** dall'art. 12 del Tuir (coniuge, figli o altri familiari) spettano a condizione che i **familiari** non abbiano conseguito un **reddito complessivo** superiore ad **euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili**.

Ai fini della verifica relativa al limite di € 2.840,51 devono essere considerate alcune **tipologie di redditi** che non concorrono a formare il reddito complessivo quali:

- le **retribuzioni corrisposte** da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la **quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera** ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il **reddito d'impresa o di lavoro autonomo** assoggettato ad **imposta sostitutiva** nel caso di applicazione del regime previsto per l'**imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** di cui all'art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
- il **reddito d'impresa o di lavoro autonomo** assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del **regime delle nuove iniziative produttive** (art 13, L. 388/2000);
- il **reddito imponibile dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni**.

Il **limite di reddito di € 2.840,51** che consente di poter considerare un familiare a carico oppure no, va considerato in **riferimento all'intero periodo d'imposta**, ossia l'intero anno; se al termine del periodo d'imposta il suddetto limite è stato superato, il familiare non può essere considerato a carico del contribuente richiedente e quindi non sono legittimamente riconosciute le detrazioni fiscali per familiari a carico.

Per quanto riguarda i **figli** l'unica **condizione tassativa richiesta** per usufruire delle detrazioni previste è il **non superamento del reddito di € 2.840,51**; i figli possono essere considerati fiscalmente a carico indipendentemente dall'**età**, dal fatto che siano dediti **allo studio o a un tirocinio gratuito**, dallo **stato fisico**, dalla **convivenza con il dichiarante** o dal fatto che possano essere **non residenti in Italia**.

Per ciascun **figlio a carico** è prevista una **detrazione teorica** pari a:

- **950 euro** per ciascun figlio di età **superiore o uguale a tre anni**;
- **1.220 euro** per ciascun figlio di età **inferiore a tre anni**.

La **detrazione teorica è aumentata** di un importo pari a:

- **400 euro** per ciascun **figlio con disabilità**;
- **200 euro** per ciascun figlio a partire dal primo, **per i contribuenti con più di tre figli a carico**.

La **detrazione teorica** deve essere rapportata al **numero di mesi a carico** ed alla **percentuale di spettanza** che può essere esclusivamente pari a **100, 50, o zero**.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono **teoriche** in quanto la **detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito**; l'importo di riferimento per determinare le detrazioni per carichi di famiglia è il "**reddito per detrazioni**" pari al **reddito complessivo** del contribuente comprensivo del **reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e dell'agevolazione ACE** ma al **netto della deduzione per abitazione principale e delle relative pertinenze** (rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 11).

L'importo della detrazione spettante a ciascun contribuente viene determinata calcolando un coefficiente che permette di rendere la detrazione effettiva decrescente al crescere del reddito per detrazioni; per calcolare l'importo della detrazione spettante è necessario poi effettuare i seguenti calcoli:

a) determinare l'incremento = **(numero di figli a carico – 1) x 15.000**

b) determinare il **quoziente =  $(95.000 + \text{Incremento}) - \text{Reddito per detrazioni}$**

**$(95.000 + \text{Incremento})$**

Se il **quoziente è minore di zero** ovvero pari ad uno **la detrazione per figli a carico non compete**; se il **quoziente è maggiore di zero** ma **minore di uno** è possibile determinare la detrazione effettiva spettante:

**Detrazione spettante = Totale Detrazione teorica x Quoziente**

Ad **esempio** ipotizzando che il contribuente (con un unico figlio a carico di età superiore ai tre anni) abbia un reddito complessivo pari ad euro 25.000 ed un reddito fondiario assoggettato a cedolare secca pari ad euro 4.000 la detrazione spettante sarà così determinata:

1. **Reddito per detrazioni** = 25.000 + 4.000 = 29.000
2. **Incremento** =  $(1 - 1) \times 15.000 = 0$
3. **Quoziente** =  $(95.000 - 29.000) / 95.000 = 66.000 / 95.000 = 0,6947$
4. **Detrazione Spettante** =  $950 \times 0,6947 = 659,96$ .

La **ripartizione della detrazione** tra i genitori non è libera ma dipende dal status dei genitori.

Nel caso di **genitori coniugati** (non legalmente o effettivamente separati) la detrazione spetta al **50%** ciascuno, **con la possibilità che venga attribuita, previo accordo tra gli stessi, integralmente al genitore con il reddito più elevato** (considerando anche il reddito assoggettato a cedolare secca).

Come precisato nella **C.M. 20/E/2011** la detrazione per figli a carico di cui all'art. 12 del Tuir deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l'eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori. Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa.

Nel caso di **genitori effettivamente separati, legalmente separati** o in caso di **annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio**, la detrazione spetta al **100% al genitore affidatario**, o, nel caso di **affidamento congiunto o condiviso la detrazione viene ripartita al 50% tra i genitori** (salvo diverso accordo tra gli stessi, con cui è possibile attribuire la detrazione al 100% al genitore con reddito più elevato).

Nel caso in cui il genitore affidatario o uno dei genitori affidatari non possa beneficiare della detrazione per **incapienza d'imposta**, la detrazione spetta all'altro genitore che, salvo diverso accordo, deve riversare **all'altro la quota di detrazione usufruita**.

A differenza di quanto previsto per i genitori coniugati, per i coniugi separati in caso di incapienza la **detrazione può essere attribuita all'altro genitore** a prescindere dal reddito e da quale dei due genitori abbia il reddito maggiore.

Infine, come precisato nella **C.M. 19/E/2012** i **figli maggiorenni** (non economicamente autonomi) non possono, in quanto maggiorenni, essere considerati **affidati ad uno dei due genitori**, pertanto non è possibile continuare ad applicarsi la detrazione in capo al genitore affidatario (come nel periodo della minore età del figlio); non sussistendo altre ipotesi di deroga, per la determinazione della detrazione spettante nel caso in esame è quindi applicabile il principio generale enunciato nell'art. 12, comma 1, lett. c) del Tuir in base al quale la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.

Riproduzione vietata